

Università di Parma

Regolamento didattico del Corso di Studio

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI

(Classe LM-50 secondo il D.M. n. 270/2004)

Art. 1 - Denominazione del corso di studio e classe di appartenenza

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Parma il Corso di Studio (CdS) magistrale (DM n.270/2004) in *Progettazione e coordinamento dei servizi educativi* (Classe delle Lauree magistrali in Programmazione e gestione dei servizi educativi: LM-50), afferente al Dipartimento D.U.S.I.C., in conformità con il relativo Ordinamento Didattico disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 – Finalità

1. Il CdS in Progettazione e coordinamento dei servizi educativi afferisce alla Classe delle Lauree Magistrali LM-50 e ne rispetta gli obiettivi formativi qualificanti.
2. L'accesso agli sbocchi professionali e il valore abilitante del titolo di studio sono comunque definiti dalla normativa vigente.
3. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Laurea Magistrale.
4. Il quadro generale delle attività formative e la distribuzione dei crediti formativi (CFU) sono riportati nel RAD dell'anno accademico di riferimento.
5. Il CdS in Progettazione e Coordinamento dei servizi educativi è retto da un Consiglio di Corso di Studio, nella composizione prevista dallo Statuto dell'Università di Parma (ivi compresi i titolari di insegnamenti mutuati, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo) e con le funzioni e le competenze previste dal Regolamento didattico di Ateneo.
6. Nel caso siano attive in Ateneo delle Classi di Laurea triennale di ambito educativo, i rispettivi consigli di Corso possono essere unificati (Consiglio di Corso Unificato).

7. Il Consiglio di Corso di Studio/Unificato è retto da un Presidente, eletto secondo le modalità previste dal Regolamento didattico di Ateneo.
8. Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 3 – Aspetti generali

1. Il CdS in Progettazione e Coordinamento dei servizi educativi, della durata di un biennio, prevede l'acquisizione da parte dello studente di almeno 120 CFU, comprensivi della prova finale di laurea. Per quanto riguarda coloro che sono già in possesso di una Laurea Specialistica o Magistrale, anche acquisita in altri Corsi di studio, possono chiedere un'abbreviazione della carriera sulla base del numero di insegnamenti convalidati, fermo restando l'obbligo del conseguimento di almeno 120 CFU.
2. I corsi, i moduli e le altre attività didattiche, laboratoriali, seminariali o di esercitazione, sono tenute dai professori di ruolo, dai ricercatori a cui sono state affidate e da docenti a contratto. Interventi didattici al di fuori dell'attività ufficialmente programmata possono essere occasionalmente tenuti da persone esterne, purché ciò avvenga in presenza e sotto la diretta responsabilità del docente titolare del corso.

Art. 4 – Ammissione

1. Per essere ammessi al CdS è necessario essere in possesso di Laurea Triennale o Quadriennale.
2. Le modalità di accesso al CdS, libere o programmate, sono definite anno per anno dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso e pubblicate sul Manifesto degli Studi dell'Università di Parma.
3. Per essere ammessi al CdS, lo studente deve aver maturato 60 CFU come di seguito indicato:
 - 30 CFU liberamente scelti all'interno dei settori M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04;
 - 6 CFU liberamente scelti all'interno di tutti i settori M-PSI;
 - 24 CFU liberamente scelti tra almeno due dei seguenti settori: SPS/07, SPS/08, SPS/12, M-DEA/01, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-GGR/01, M-GGR/02, SECS-P/01, SECS-P/02, M-STO/04, L-ART/03, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, IUS/01, IUS/07, IUS/17, MED/39, MED/43.

È inoltre richiesta la conoscenza a livello B1, conseguita durante gli studi precedenti oppure attestata da idonea certificazione, di una delle lingue straniere previste dal piano di studi del corso.

I laureati nelle classi 18 (ex D.M. 509/1999) e 19 (ex D.M. 270/2004) sono ritenuti automaticamente idonei all'ammissione, purché in possesso di idoneità o certificazione di livello di B1 nella lingua o lingue di cui è previsto l'esame B2 nel piano di studi della LM50.

Coloro che non fossero in possesso dei requisiti possono recuperare i debiti nei settori sopra indicati tramite l'iscrizione a esami singoli.

4. Oltre ai requisiti formali di ammissione, si richiede il possesso di competenze di comprensione di testi scritti informativi/argomentativi. A questo scopo, all'inizio del Corso si procederà a una verifica dei requisiti di accesso. Si ritiene che gli studenti che abbiano superato l'Esame di Laurea triennale con un punteggio uguale o superiore a 90/110 posseggano i requisiti di accesso e conseguentemente non debbano sostenere la verifica. Coloro che hanno superato l'Esame di Laurea triennale con un punteggio inferiore a 90/110 dovranno sostenere la verifica per dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra.
5. La verifica consiste in un colloquio durante il quale si chiederà allo studente di leggere e commentare brevi testi scritti in lingua italiana. Gli studenti che, durante il colloquio, non dimostrino una buona comprensione di lettura e/o non commentino adeguatamente i testi, dovranno svolgere un'apposita attività integrativa. L'attività integrativa sarà aperta a tutti gli studenti che ritengano opportuno fruirne, in particolare quelli provenienti da altri Atenei o da Lauree non pedagogiche.

Art. 5 – Organizzazione didattica

1. La tipologia delle attività e il numero di CFU a essi assegnato sono indicati nel RAD dell'anno accademico di riferimento.
2. I CFU attribuiti alle diverse attività formative sono stabiliti con delibera del Consiglio di Corso in sede di programmazione didattica.
3. I periodi didattici in cui è diviso l'anno accademico sono a carattere semestrale.
4. Il Consiglio di Corso può determinare la durata del valore dei crediti conseguiti dallo studente, al fine di evitarne l'obsolescenza. Resta fermo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo relativamente al decadimento dagli studi dello studente.
5. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative previste dall'art. 10 del DM n. 270/2004 vengono pubblicati annualmente sui siti web istituzionali.
6. Il Consiglio di Corso stabilisce il piano degli studi tenendo conto dell'assegnazione di CFU alle diverse attività formative, ai diversi ambiti disciplinari e, all'interno di questi, ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano la Classe LM-50.
7. Lo studente può presentare un piano di studio individuale, nel rispetto sia del conseguimento della quantità minima di crediti nei Settori scientifico-disciplinari indicata nella Classe LM-50, sia del raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso, ferma restando l'acquisizione di almeno 120 CFU. Il piano di studi individuale deve essere sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di Corso.
8. Nei piani di studio, i CFU previsti per il tirocinio possono essere convalidati, sulla base di apposito Regolamento interno del CdS, attraverso il riconoscimento di esperienze lavorative o di Servizio civile pertinenti, oppure sostituiti con egual numero di CFU acquisiti in eventuali attività laboratoriali e/o seminariali, se attivate.

Art. 6 – Tipologia degli esami e delle verifiche di profitto

1. Il riconoscimento dei CFU è conseguente alla verifica di profitto che ha luogo dopo lo svolgimento delle attività formative richieste. Le prove di valutazione della preparazione degli studenti si svolgono individualmente e per singoli insegnamenti.
2. Per la valutazione dei tirocini si rimanda alle norme generali di Ateneo.

Art. 7 – Composizione e funzionamento delle commissioni d'esame

1. Le Commissioni per gli esami di profitto, proposte dal Consiglio di Corso e nominate dal Direttore di Dipartimento, sono costituite da almeno due membri e presiedute dal titolare dell'insegnamento.
2. Il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato se lo studente ottiene una votazione pari o superiore a diciotto trentesimi. La commissione all'unanimità può concedere la lode.

Art. 8 – Termini e modalità dell'attribuzione della tesi, prova finale e conseguimento della laurea

1. La prova finale consiste nella discussione, di fronte a una Commissione, di una tesi di laurea inquadrata nell'ambito di un insegnamento ed elaborata dal candidato sotto la supervisione di un relatore e di un eventuale correlatore.
2. Alla tesi e alla discussione, indipendentemente dalla tipologia di tesi, viene attribuito un punteggio da 0 a 5, che va a sommarsi alla media ponderata dei voti conseguiti durante la carriera. La somma costituisce il voto finale di laurea, espresso su base 110, con eventuale lode su parere unanime della Commissione. Alla valutazione concorre la verifica del raggiungimento degli obiettivi del CdS (in termini di conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative) da parte dello studente, come dimostrato durante tutto il periodo di elaborazione della tesi.
A partire dall'a.a. 2020-2021, eventuali punti aggiuntivi possono essere attribuiti per la proficua frequenza di attività specifiche, unicamente sulla base di determinazioni degli organi del Corso o dell'Ateneo.
3. La tesi può essere redatta in una lingua diversa dall'italiano, in conformità alle indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo e previa autorizzazione del relatore, dell'eventuale correlatore e del Consiglio di Corso.
4. È possibile sostenere la prova finale in un insegnamento di altro Corso di Laurea. L'esame di laurea dovrà essere in ogni caso conforme a questo Regolamento e svolgersi di fronte a una delle Commissioni nominate per le lauree di questo CdS.

5. La Commissione dell'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale (Commissione di Laurea) è composta da almeno cinque membri ed è nominata dal Direttore di Dipartimento (ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo).
6. Per poter accedere alla prova finale, lo studente deve avere superato con esito positivo tutte le attività previste nel piano di studi ufficiale.
7. In caso di mancato superamento della prova finale, a prescindere dalla votazione media ottenuta con gli esami di profitto, il titolo non viene rilasciato.

Art. 9 – Passaggio da altri Corsi di studio

1. Per gli studenti che provengono da altri Corsi di Laurea Specialistica o Magistrali, o che sono già in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale, e desiderano iscriversi al CdS in Progettazione e Coordinamento dei servizi educativi possono richiedere la convalida di esami ivi già sostenuti. Il Consiglio di Corso stabilisce per ogni singolo caso gli insegnamenti o le altre attività formative che possono essere convalidati e il numero dei CFU. Sulla base di questi ultimi sarà indicato l'anno al quale lo studente viene ammesso.
2. La convalida di insegnamenti per almeno 54 CFU permette l'iscrizione al secondo anno.
3. Gli studenti a cui vengono convalidati meno di 54 CFU devono iscriversi al primo anno e sostenere le eventuali prove di accesso o di accertamento dei requisiti in ingresso.

Art. 10 – Orientamento e tutorato

1. Il Consiglio di Corso collabora con il Servizio di Ateneo allo svolgimento di attività di orientamento e tutorato in conformità a quanto stabilito al Regolamento di Ateneo.
Gli studenti possono rivolgersi ai docenti tutor del CdS e ai tutor studenti per informazioni, assistenza e orientamento in itinere. I tutor studenti, come i docenti, hanno orari di ricevimento dedicati che vengono pubblicati sul sito di CdS e offrono assistenza individuale in presenza e via mail.

Art. 11 – Valutazioni del carico didattico

1. Il Consiglio di Corso può attuare iniziative per la valutazione ed il monitoraggio del carico didattico per gli studenti, al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.
2. A conclusione di ogni anno accademico il Consiglio di Corso provvede alla verifica dell'attività didattica svolta, degli obiettivi di coordinamento raggiunti e, tenuto conto anche del parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, provvede alla programmazione dell'attività didattica per l'anno successivo.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non presente all'interno di questo Regolamento si rimanda al Regolamento d'Ateneo.

*Il presente Regolamento è stato approvato
dal Consiglio di Corso Unificato del 13 giugno 2023.*